

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 01 di

## SPAZIO AZIENDE – gennaio 2012

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Agevolazione “prima casa” e trasferimento residenza</b></p> <p><b>Sentenza CTR Lazio</b><br/> <b>12.7.2011, n. 557/14/2011</b></p>                 | <p>Non decade dal beneficio “prima casa” il soggetto che non si trasferisce nell’immobile entro il termine previsto (18 mesi dall’acquisto), in quanto affittato a terzi, se ha attivato una causa civile per ottenere lo scioglimento del contratto di locazione, determinatosi successivamente al predetto termine.</p>  |
| <p><b>Mancata conservazione fatture e diritto alla detrazione IVA</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione</b><br/> <b>25.11.2011, n. 24912</b></p>       | <p>Il diritto alla detrazione dell’IVA prescinde dalla corretta conservazione delle fatture. La mancata osservanza degli obblighi connessi con la tenuta, conservazione e registrazione delle fatture d’acquisto ex art. 25, DPR n. 633/72, infatti, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa ma non fa decadere il diritto alla detrazione dell’imposta.</p>  |
| <p><b>“Bollo auto” veicoli storici</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate</b><br/> <b>29.11.2011, n. 112/E</b></p>                                    | <p>Per fruire dell’esenzione dalla tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”), gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno 20 anni, devono essere ricompresi nelle determinazioni annuali predisposte dall’ASI (Automobilclub Storico Italiano) o alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Se il veicolo è utilizzato sulla pubblica strada, va versata la tassa forfetaria di circolazione.</p>   |
| <p><b>Tasso interesse legale dall’1.1.2012</b></p> <p><b>Decreto MEF 12.12.2011</b></p>  | <p>È stato pubblicato sulla G.U. 15.12.2011, n. 291 il Decreto che aumenta dall’1,5% al 2,5%, a decorrere dall’1.1.2012, il tasso di interesse legale. Tale variazione ha effetto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per la determinazione dell’usufrutto vitalizio;</li> <li>– per il calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.</li> </ul>   |
| <p><b>Comunicazione cause giustificative di non congruità / coerenza per il 2010</b></p> <p><b>Comunicato Agenzia Entrate</b><br/> <b>20.12.2011</b></p> | <p>È disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il software utilizzabile dai contribuenti che intendono comunicare informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli studi di settore per il 2010, o afferenti l’indicazione nel mod. UNICO 2011 di cause di inapplicabilità o di esclusione. L’invio telematico della comunicazione è consentito a decorrere dal 20.12.2011 e fino al 29.2.2012.</p> |
| <p><b>Proroga invio elenchi clienti – fornitori 2010</b></p> <p><b>Provvedimento Agenzia Entrate</b><br/> <b>21.12.2011</b></p>                          | <p>È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che proroga dal 31.12.2011 al 31.1.2012 il termine per l’invio telematico dell’elenco delle operazioni effettuate / ricevute nel 2010 da parte dei soggetti IVA, di importo non inferiore a € 25.000.</p>  |

## COMMENTI


### LE NOVITÀ DEL DECRETO “SALVA ITALIA”

Con la pubblicazione della Legge 22.12.2011, n. 214 sul S.O. n. 276/L alla G.U. 27.12.2011, n. 300 è stato convertito il DL n. 201/2011, c.d. “*Salva Italia*”, le cui principali disposizioni di natura fiscale sono di seguito illustrate.


#### AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

**Dal 2011**, per incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, è introdotta una **deduzione dal reddito d’impresa** pari al “**rendimento nozionale**” del nuovo capitale proprio.

Tale rendimento corrisponde all’importo risultante dall’applicazione, all’**incremento del capitale proprio** rispetto a quello esistente al 31.12.2010, **di un’aliquota** individuata con apposito Decreto da emanare entro il 31.1 di ogni anno.

 **Per il primo triennio** (2011 – 2013) tale aliquota è fissata nella misura del **3%**.

Il **capitale proprio di riferimento**, da raffrontare con quello delle successive annualità ai fini della determinazione degli incrementi agevolabili, è rappresentato dal **patrimonio netto al 31.12.2010 al netto dell’utile 2010**.

 L’agevolazione in esame, che presenta molti aspetti in comune con la precedente “DIT”, è riconosciuta **anche alle ditte individuali, alle snc e sas in contabilità ordinaria**.

#### DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO

**Dal 2012** è possibile **dedurre dal reddito d’impresa l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato** al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97. Tale **deduzione**:

→ spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:

- ◆ **società di capitali ed enti commerciali;**
- ◆ **società di persone e imprese individuali;**
- ◆ **esercenti arti e professioni**, in forma individuale e associata;
- ◆ **banche, società finanziarie e imprese di assicurazione;**

→ va effettuata secondo il **principio di cassa** (imposta pagata).

#### DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI

**Dal 2012** la **deduzione IRAP** per ciascun **dipendente a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d’imposta ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:

→ da € 4.600 a € **10.600** se il dipendente è **di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni**;

→ da € 9.200 a € **15.200** se il dipendente è **di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni** ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

#### DETRAZIONI 36% E 55%

**Dall’1.1.2012** è riconosciuta “**a regime**” la **detrazione IRPEF del 36%** delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con la sostanziale conferma dell’attuale assetto normativo. È infatti previsto che la detrazione spetta:

- per una **spesa massima complessiva di € 48.000**, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità;
- per le sole **unità immobiliari residenziali** (di qualsiasi categoria catastale) **e relative pertinenze**, con la conseguenza che, in caso di uso promiscuo, la detrazione è ridotta del 50%;
- in **10 quote annuali di pari importo** a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese;
- per gli interventi di:
  - manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione (sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni);
  - realizzazione di box/posto auto pertinenziale;

- restauro / risanamento / ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese edili o cooperative edilizie per la successiva rivendita/assegnazione entro 6 mesi dalla fine dei lavori;
- ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche prima dell'1.1.2012;
- eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità di soggetti disabili;
- prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e infortuni domestici;
- cablatura degli edifici, contenimento dell'inquinamento acustico, bonifica dell'amianto;
- misure antisismiche, di messa a norma degli edifici e di risparmio energetico.

È inoltre previsto che:

- ⇒ la **detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 è applicabile alle **spese sostenute fino al 31.12.2012**.  
**Tra gli interventi agevolati** di cui al comma 347 (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) è ricompresa anche la *“sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”*;
- ⇒ **per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico, dall'1.1.2013** è applicabile la detrazione del 36%;
- ⇒ la **detrazione del 36%** in caso di cessione dell'immobile è **trasferita all'acquirente** (per la parte non ancora fruita) **salvo diverso accordo tra le parti**. In altre parole, in caso di cessione dell'immobile oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa **rimane in capo a quest'ultimo solo espressamente previsto**. Se tale aspetto **non è contrattualmente determinato**, la detrazione passa “automaticamente” all'acquirente.

#### UTILIZZO DELL'ISEE PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI E ASSISTENZIALI

È previsto l'intento di **revisare le modalità di determinazione dell'ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) nonché il **relativo campo di applicazione**. A tal fine è stata evidenziata la necessità di:

- tener conto di un'ampia **gamma di fattori che incidono sulla situazione economica della famiglia**, quali, ad esempio, i redditi e patrimoni (sia in Italia che all'estero) dei diversi componenti il nucleo familiare, i carichi di famiglia e la presenza di debiti per l'acquisto della casa;
- **rafforzare il sistema dei controlli** dell'ISEE anche con la condivisione degli archivi dei diversi organi della Pubblica amministrazione.

#### NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

Con riferimento alle **dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive**, a favore dei **contribuenti soggetti agli studi di settore** che:

- assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando **fedelmente** tutti i dati previsti;
- risultano **congrui**, anche a seguito di adeguamento;
- risultano **coerenti** agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore;

è previsto il riconoscimento dei seguenti **benefici**:

- **preclusione dagli accertamenti** basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;
- **riduzione di 1 anno** dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e art. 57, comma 1, DPR n. 633/72;
- **determinazione sintetica** del reddito ex art. 38, DPR n. 600/73 solo se il reddito complessivo accertabile **eccede di almeno 1/3 quello dichiarato**.

È altresì disposto che i **contribuenti soggetti agli studi di settore** che:

- non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate (che consentono di fruire dei nuovi benefici) saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della GdF;
- risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all'attività professionale / d'impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui all'art. 32, comma 1, nn. 6-bis e 7, DPR n. 600/73, e all'art. 51, comma 2, nn. 6-bis e 7, DPR n. 633/72.

## DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO

È introdotta la possibilità di un'ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ex art. 19, DPR n. 602/73.

In particolare è disposto che *“in caso di comprovato peggioramento della situazione” di temporanea obiettiva difficoltà finanziaria* del contribuente, **la dilazione di pagamento concessa (ripartizione delle somme scritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili) “può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta la decadenza”.**

Possono beneficiare di tale ulteriore dilazione anche i soggetti che, avendo in corso il pagamento rateale al 28.12.2011 non hanno versato la prima o, successivamente, 2 rate degli importi dovuti e non hanno ancora fruito dell'analogo dilazione prevista dal DL n. 225/2010.

## RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI


Con riguardo alla rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni ex art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97, già oggetto di intervento ad opera del DL n. 70/2011:

→ è stato **soppresso l'obbligo di prestare un'idonea garanzia** precedentemente previsto qualora **l'importo complessivo delle rate successive alla prima fosse superiore a € 50.000.**

Di conseguenza, ora, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in un numero **massimo di 6 rate trimestrali o, se superiore a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali, senza necessità di prestare alcuna garanzia.**

→ è previsto che il versamento delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva (**versamento tardivo**), ancorché non comporti la decadenza dalla rateazione, determina **l'iscrizione a ruolo**, a titolo definitivo, della **sanzione** pari al 30% dell'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali. **L'iscrizione a ruolo non è eseguita** se il contribuente si avvale del **ravvedimento operoso** entro il termine di pagamento della rata successiva;

→ sono applicabili **anche all'ipotesi di tardivo versamento** delle rate successive le disposizioni di cui al comma 5 del citato art. 3-bis in materia di **notificazione delle cartelle di pagamento** conseguenti all'iscrizione a ruolo connessa all'omesso pagamento della prima rata o delle rate successive alla prima oltre il termine di pagamento della rata successiva (che comporta la decadenza della rateazione). Pertanto, la notificazione è effettuata **entro il 31.12** del secondo anno successivo a quello di **scadenza della rata non pagata ovvero pagata in ritardo.**

 Le novità in esame riguardanti la soppressione della prestazione della garanzia nonché le conseguenze del tardivo versamento delle rate successive alla prima si applicano **anche**:

- ⇒ alle somme da versare in relazione ai **redditi soggetti a tassazione separata**;
- ⇒ alle **rateazioni in corso al 28.12.2011.**

## EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE

Al fine di favorire l'emersione di base imponibile sono previsti i seguenti interventi:

➤ irrogazione di **sanzioni penali**, insorgere dell'**“uso di atto falso”** e, nei casi più gravi, **interdizione temporanea** dai pubblici uffici o dalla professione, se il contribuente **esibisce / trasmette atti o documenti falsi** (in tutto o in parte) ovvero **fornisce dati e notizie non veritieri a seguito di richiesta dell'Ufficio** ex artt. 32 e 33, DPR n. 600/73 e 51 e 52, DPR n. 633/72;

➤ **obbligo** per gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, imprese e organismi di investimento, ecc.), a decorrere **dall'1.1.2012**, di **comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria** le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7, comma 6, DPR n. 605/73 (ad esempio, conto corrente). Tali informazioni **potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio** di evasione da sottoporre a controllo.

## CONDONO 2002 E PROROGA TERMINI DI ACCERTAMENTO

È **prorogato fino al 31.12.2013** il **termine di accertamento** ai fini IVA pendente al 31.12.2011 per i soggetti che hanno **aderito al condono** di cui alla Legge n. 289/2002.

## LIMITAZIONI USO DEL CONTANTE

Dal 6.12.2011 il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore (pari a € 2.500 fino al 5.12.2011) è ulteriormente ridotto ed in particolare:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi **inferiori a € 1.000**;
- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo **pari o superiore a € 1.000** devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi **inferiori alla soglia di € 1.000**.

Inoltre:

- ⇒ è fissato al **31.3.2012** il termine entro il quale **estinguere / ridurre i libretti al portatore**;
- ⇒ **non saranno applicate sanzioni** per le violazioni, rispetto al **nuovo limite di € 1.000**, commesse nel periodo compreso **tra il 6.12.2011 e il 31.1.2012**;
- ⇒ per le violazioni relative ai libretti al portatore con **saldo inferiore a € 3.000** la **sanzione** è fissata in **misura pari al saldo** del libretto stesso.

### **Riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari dei pagamenti**

È previsto che, entro il 28.3.2012, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), le Poste, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale dovranno definire le regole generali finalizzate ad "*assicurare una **riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento***".

È limitata alla **misura massima dell'1,5% la commissione a carico degli esercenti** sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito e di debito.

## APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

È disposta l'**anticipazione "in via sperimentale"**, a decorrere **dal 2012** dell'applicazione dell'IMU (imposta municipale propria) a carico dei **proprietari di terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati, compresa l'abitazione principale e sue pertinenze**.

### **Base imponibile IMU**

La **base imponibile IMU** è calcolata applicando:

- per i **terreni agricoli**, il **moltiplicatore** pari a **130**, ridotto a **110 per i coltivatori diretti e gli IAP** iscritti nella previdenza agricola, all'ammontare del **reddito dominicale rivalutato del 25%**;
- per i **fabbricati**, i seguenti **moltiplicatori** all'ammontare **della rendita catastale rivalutata del 5%**:

| Gruppo/categoria catastale | Moltiplicatore | Gruppo/categoria catastale | Moltiplicatore   |
|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| <b>A</b> (esclusa A/10)    | 160            | <b>A/10 e D/5</b>          | 80               |
| <b>C/2, C/6 e C/7</b>      |                | <b>D</b> (esclusa D/5)     | 60 (65 dal 2013) |
| <b>B</b>                   | 140            | <b>C/1</b>                 | 55               |
| <b>C/3, C/4 e C/5</b>      |                |                            |                  |

Per i **terreni edificabili** la base imponibile è individuata nel **valore venale** in comune commercio.

### **Aliquote IMU**

Sono previste le seguenti aliquote IMU:

- ⇒ **ordinaria**, nella misura dello **0,76%** che i Comuni potranno **umentare / diminuire** dello **0,3%**. La riduzione potrà essere disposta fino allo **0,4%** per gli immobili **non produttivi di reddito fondiario**, ex art. 43, TUIR, per quelli **posseduti da soggetti IRES** ovvero per quelli **locati**;
- ⇒ **ridotta** nella misura:
  - dello **0,4%** per l'abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni possono aumentare o diminuire dello **0,2%**;
  - dello **0,2%** per fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, che i Comuni possono **diminuire** fino allo **0,1%**.



### **Detrazione per abitazione principale**

Per l'**abitazione principale e sue pertinenze** è riconosciuta una **specifico detrazione IMU** di ammontare **pari a € 200 rapportata** "al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione".

Solo **per il 2012 e 2013** e fino ad un **massimo di € 400** è prevista una **maggiorazione** della detrazione pari a **€ 50 per ciascun figlio** di età non superiore a **26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente** nell'abitazione principale.

### **Termini e modalità di versamento**

Il versamento dell'IMU va effettuato al Comune, per l'anno in corso:

- in **2 rate di pari importo** (50%), la prima entro il **16.6** e la seconda entro il **16.12**;
- **tramite il mod. F24**, ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 (con modalità che saranno stabilite con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate).

## **ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI**

È stata disposta l'abrogazione delle previsioni di cui all'art. 7, DL n. 70/2011, che subordinavano il **riconoscimento della ruralità degli immobili** all'attribuzione della categoria catastale **A/6** per gli immobili rurali ad uso abitativo e **D/10** per gli immobili rurali ad uso strumentale, da richiedere all'Agenzia del Territorio con un apposito modello. Le nuove disposizioni prevedono:

- la **conferma della validità delle domande di variazione catastale presentate** anche dopo la scadenza dei termini (30.9.2011) ma **entro il 28.12.2011** al fine del **riconoscimento della ruralità** ma "**fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo**";
- l'emanazione di un nuovo Decreto per stabilire le "**modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo**";
- che i **fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei terreni**, esclusi quelli non oggetto di inventariazione ex art. 3, comma 3, DM n. 28/98, **dovranno essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012**. Per tali immobili, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, **l'IMU dovrà essere corrisposta a titolo di acconto**, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto. Successivamente il Comune, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale, determinerà il conguaglio tra quanto dovuto e quanto già versato.

## **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

È stato anticipato dal 31.12 al **20.12.2011** il termine per l'adozione, da parte del Comune, della **delibera che aumenta l'aliquota dell'addizionale comunale** ai fini dell'acconto da versare dal mese di marzo 2012. La possibilità di **differenziare l'aliquota** dell'addizionale è consentita **utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito previsti ai fini IRPEF**, "**nel rispetto del principio di progressività**".

## **TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI**

I Comuni, a decorrere **dall'1.1.2013**, dovranno istituire un **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolta in regime di privativa e alla gestione dei servizi indivisibili.

Tale tributo sarà dovuto dai soggetti che **possiedono o detengono** a qualsiasi titolo **locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani** e dovrà essere versato al Comune in cui insiste l'immobile/area associato al tributo.

La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti dovrà essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

## TASSAZIONE PER AUTO DI LUSO, IMBARCAZIONI E AEROMOBILI

### “Super bollo” auto

Il c.d. “super bollo”, introdotto dall’art. 23, comma 21, DL n. 98/2011, per le **autovetture e autoveicoli** per il trasporto promiscuo di persone, a decorrere **dal 2012, è dovuto** se la **potenza è superiore a 185 kW** nella misura di **€ 20 per ciascun kW eccedente** i 185. Tale tassa:

→ **non è dovuta** decorsi **20 anni** dalla data di costruzione del veicolo;

→ **è dovuta** in misura ridotta a seconda della data di costruzione del veicolo (**60% dopo 5 anni** dalla costruzione, **30% dopo 10 anni** dalla costruzione, **15% dopo 15 anni** dalla costruzione).

### Imbarcazioni

È istituita, dall’**1.5.2012**, la **tassa annuale di stazionamento** a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di leasing di **unità da diporto** che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, **calcolata per ogni giorno o frazione di esso**, nelle seguenti misure:

| Lunghezza scafo     | Ammontare tassa | Lunghezza scafo      | Ammontare tassa |
|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Fino a 10 metri     | Non dovuta      | da 24,01 a 34 metri  | € 90            |
| da 10,01 a 12 metri | € 5             | da 34,01 a 44 metri  | € 207           |
| da 12,01 a 14 metri | € 8             | da 44,01 a 54 metri  | € 372           |
| da 14,01 a 17 metri | € 10            | da 54,01 a 64 metri  | € 521           |
| da 17,01 a 24 metri | € 30            | superiore a 64 metri | € 703           |

L’importo è **ridotto del 50%**, per le unità di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti **come ordinari mezzi di locomozione**, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.

L’importo dovuto è **ridotto** di determinate percentuali **a seconda della data di costruzione dell’unità da diporto** (**15% dopo 5 anni** dalla costruzione, **30% dopo 10 anni** dalla costruzione, **45% dopo 15 anni** dalla costruzione).

### Aeromobili

È istituita un’**imposta erariale** a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in leasing di **aeromobili privati** di cui all’art. 744, Codice della navigazione, **immatricolati nel registro aeronautico nazionale**, nelle seguenti misure annuali:

| Peso massimo al decollo                          | Ammontare tassa al kg |            |
|--|-----------------------|------------|
|  | VELIVOLI              | ELICOTTERI |
| fino a 1.000 kg                                  | € 1,50                | € 1,50 x 2 |
| fino a 2.000 kg                                  | € 2,45                | € 2,45 x 2 |
| fino a 4.000 kg                                  | € 4,25                | € 4,25 x 2 |
| fino a 6.000 kg                                  | € 5,75                | € 5,75 x 2 |
| fino a 8.000 kg                                  | € 6,65                | € 6,65 x 2 |
| fino a 10.000 kg                                 | € 7,10                | € 7,10 x 2 |
| oltre 10.000 kg                                  | € 7,55                | € 7,55 x 2 |
| <b>ALIANTI, MOTOALIANTI, AUTOGIRI, AEROSTATI</b> |                       |            |
| € 450  |                       |            |

L’imposta è dovuta **anche per gli aeromobili non immatricolati** nel registro aeronautico nazionale **se gli stessi sostano nel territorio nazionale per più di 48 ore**.

### INDICAZIONE NEL MOD. UNICO DEL CANONE RAI

Ai fini della verifica del **pagamento del canone** di abbonamento **speciale** alla radio o alla televisione (canone RAI), le **imprese e le società** dovranno esporre **nel mod. UNICO**:

- il numero di abbonamento;
- la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento;
- altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del mod. UNICO.

## “POSSIBILE” AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA

È confermata la sostituzione delle disposizioni ex DL n. 98/2011, che prevedevano la riduzione dei regimi “di favore fiscale” nella misura del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.), qualora entro il 30.9.2012 non fosse stata adottata la c.d. “Riforma fiscale”, con la **previsione dell’aumento dell’aliquota IVA:**


- dal **10% al 12%** e dal **21% al 23%** a decorrere **dall’1.10.2012** e fino al 31.12.2013;
- dal **12% al 12,50%** e dal **23% al 23,50%** a decorrere **dall’1.1.2014**.

Tale incremento è **certo per il 2012** mentre **per il 2013 / 2014 è legato alla mancata adozione della predetta Riforma fiscale**.

## IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI E PRODOTTI FINANZIARI

**Dall’1.1.2012, l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari / postali e rendiconti di libretti di risparmio anche postali è così fissata:**

- **€ 34,20** per i clienti persone fisiche;
- **€ 100** per i clienti diversi da persone fisiche.

 L’imposta **non è dovuta**, per il cliente persona fisica, se il **valore medio di giacenza annua non è superiore a € 5.000**.


Inoltre, **dall’1.1.2012, “le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso” sono soggette all’imposta di bollo nella seguente misura:**

- **1‰** annuo per il **2012**;
- **1,5‰** a decorrere **dal 2013**.

Per tali comunicazioni la percentuale della **somma da versare entro il 30.11.2012 è ridotta del 50%**.

## IMPOSTA DI BOLLO “SPECIALE” ATTIVITÀ SCUDATE

Le **attività finanziarie oggetto di emersione** in applicazione di quanto previsto dall’art. 13-bis, DL n. 78/2009 e dagli artt. 12 e 15, DL n. 350/2001 (c.d. “scudo fiscale”) sono assoggettate ad un’**imposta di bollo speciale annuale del 4‰**.

 Per il **2012 e 2013** l’imposta in esame è pari rispettivamente al **10‰** e al **13,5‰**.

## “PATRIMONIALE” SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI

**Dal 2011** è introdotta un’imposta sul valore degli **immobili situati all’estero**, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti. La nuova imposta:

- è a carico del **proprietario** dell’immobile ovvero del **titolare di altro diritto reale** sullo stesso;
- è dovuta in misura **proporzionale alla quota e ai mesi di possesso**, tenendo presente che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;
- è pari allo **0,76%** del valore degli immobili.


Il **valore dell’immobile** è individuato nel **costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti** e, in mancanza, nel **valore di mercato** rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato.

**Dal 2011** è istituita altresì un’imposta sul valore delle **attività finanziarie detenute all’estero** dalle persone fisiche residenti. La nuova imposta:

- è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione;
- è pari **all’1‰ per il 2011 e il 2012, e all’1,5‰ dal 2013**, del valore delle attività finanziarie.

Il **valore dell’attività finanziaria** è costituito dal valore di mercato, rilevato al 31.12 di ciascun anno nel luogo in cui è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dalle predette imposte è **deducibile, fino a concorrenza, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata** allo Stato in cui in cui è ubicato l’immobile / sono detenute le attività finanziarie.

 Il **versamento** delle nuove imposte va **effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF** (16.6 o 16.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%).



## AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS

Dall'1.1.2012 è disposto l'aumento delle **aliquote contributive** degli artigiani e commercianti iscritti alla **Gestione IVS**, nella misura **dell'1,3% dal 2012 e dello 0,45% annuale successivamente, fino a raggiungere il 24%**.

## TASSAZIONE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

È previsto che la **quota delle indennità di fine rapporto** di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e c), TUIR, sia in denaro che in natura, di importo complessivamente **eccedente € 1.000.000, il cui diritto alla percezione è sorto dall'1.1.2011, non** potrà beneficiare della **tassazione separata**.

Analogo trattamento (concorrenza al reddito complessivo) è riservato **"in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali"**.

## PRESCRIZIONE "IMMEDIATA" DELLE LIRE IN CIRCOLAZIONE

Dal **6.12.2011** è disposta la **prescrizione delle banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione** per i quali l'art. 52-ter, D.Lgs. n. 213/98 aveva fissato al 28.2.2012 il termine ultimo per ottenere, presso la Banca d'Italia, la conversione in euro.

## AUMENTO ALIQUOTA BASE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

È disposto che già **dal 2011** l'aliquota base dell'addizionale regionale IRPEF è aumentata dallo 0,9% all'**1,23%**. Detto aumento è applicabile sia nelle Regioni a statuto ordinario che in quelle a statuto speciale nonché nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

## SCADENZARIO Mese di GENNAIO

**Lunedì 16 gennaio**

|   |  |
|---|--|
| <b>IVA<br/>CORRISPETTIVI GRANDE<br/>DISTRIBUZIONE</b>                                     | Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di dicembre 2011 da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.   |
| <b>IVA<br/>LIQUIDAZIONE MENSILE</b>   | Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2011 e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.  |
| <b>IVA<br/>DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>  | Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di dicembre 2011.   |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI<br/>DI LAVORO DIPENDENTE<br/>E ASSIMILATI</b> | Versamento delle ritenute operate a dicembre 2011 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).  |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI<br/>DI LAVORO AUTONOMO</b>                    | Versamento delle ritenute operate a dicembre 2011 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).  |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE SU<br/>DIVIDENDI</b>                                     | Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2011 per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).   |
| <b>IRPEF<br/>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>  | Versamento delle ritenute operate a dicembre 2011 relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul> |
| <b>RITENUTE ALLA FONTE<br/>OPERATE DA CONDOMINI</b>                                       | Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2011 da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).   |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>INPS<br/>DIPENDENTI</b>        | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2011.  |
| <b>INPS<br/>AGRICOLTURA</b>       | Versamento della quarta rata per il 2011 dei contributi previdenziali da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).   |
| <b>INPS<br/>GESTIONE SEPARATA</b> | Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre 2011 a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).<br>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2011 agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). |

### **Venerdì 20 gennaio**

|   |   |
|---|---|
| <b>VERIFICHE PERIODICHE<br/>REGISTRATORI DI CASSA</b> | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel quarto trimestre 2011, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati. |
|---|---|

### **Mercoledì 25 gennaio**

|  |  |
|--|--|
| <b>IVA COMUNITARIA<br/>ELENCHI INTRASTAT MENSILI<br/>E TRIMESTRALI</b> | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2011 (soggetti mensili) e al quarto trimestre 2011 (soggetti trimestrali). |
|--|--|

### **Lunedì 30 gennaio**

|   |   |
|---|---|
| <b>MOD. UNICO / IRAP INTEGRATIVO<br/>PER MODIFICA DA RIMBORSO A<br/>COMPENSAZIONE</b> | Presentazione del mod. UNICO / IRAP 2011 integrativo al fine di modificare la richiesta di rimborso dei relativi crediti d'imposta in richiesta di utilizzo in compensazione. |
|---|---|

### **Martedì 31 gennaio**

|  |   |
|--|---|
| <b>IVA<br/>ELENCHI "BLACK LIST"<br/>MENSILI E TRIMESTRALI</b>        | Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a dicembre 2011, da parte dei soggetti mensili;</li> <li>• al quarto trimestre 2011, da parte dei soggetti trimestrali.</li> </ul>   |
| <b>INPS<br/>DIPENDENTI</b>   | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di dicembre 2011.<br>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.   |
| <b>INPS<br/>AGRICOLTURA</b>  | Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel quarto trimestre 2011.   |
| <b>CONTRIBUTO ANNUALE<br/>REVISORI CONTABILI</b>                     | Versamento del contributo annuale di € 26,84 da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili sul c/c postale n. 75511741 intestato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.   |
| <b>COMUNICAZIONE CONTRATTI DI<br/>LEASING / LOCAZIONE / NOLEGGIO</b> | Invio telematico della comunicazione dei dati riguardanti i contratti in essere nel 2009 e 2010, da parte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle società di leasing:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- che non hanno già risposto al questionario ex art. 32, comma 1, n. 4 e 8, DPR n. 600/73 e che intendono farlo tardivamente;</li> <li>- che non hanno ricevuto il questionario;</li> <li>- per i contratti di leasing finanziario e/o operativo, aventi ad oggetto immobili e mobili;</li> </ul> </li> <li>• degli operatori esercenti l'attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili.</li> </ul> |
| <b>IVA<br/>ELENCHI "CLIENTI-FORNITORI"<br/>OPERAZIONI 2010</b>       | Invio telematico della comunicazione delle cessioni/acquisti di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute di ammontare pari o superiore a € 25.000 relative al 2010, per le quali sussiste l'obbligo di fattura.  |